

Unione dei Comuni
di Almè e Villa d'Almè

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

TESTO COORDINATO
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE N. 04 DEL 10/03/2010
MODIFICA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE N. 14 DEL 28/11/2011

Indice:

CAP. 1 – PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 - DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI
- ART. 3 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI
- ART. 4 - ZONIZZAZIONE
- ART. 5 - PRIORITA' E FASCE DI RISPETTO
- ART. 6 - DISTANZE LONGITUDINALI

CAP. 2 – CARATTERISTICHE

- ART. 7 - DIVIETI
- ART. 8 - INSEGNE DI ESERCIZIO E TARGHE
- ART. 9 - PREINSEGNE
- ART. 10 – SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO
- ART. 11 - STRISCIONI E PUBBLICITA' PROVVISORIA LUNGO O IN VISTA DALLE STRADE
- ART. 12 – PUBBLICITA' SUI VEICOLI
- ART. 13 - TENDE PARASOLE PER ATTIVITA' COMMERCIALI
- ART. 14 - MEZZI PUBBLICITARI PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
- ART. 15 – PUBBLICITA' FONICA
- ART. 16 – IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

CAP. 3 – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

- ART. 17 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
- ART. 18- ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
- ART. 19 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 20 - TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE
- ART. 21 - AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO AMBIENTALE
- ART. 22 - NORME TRANSITORIE E RIMOZIONI

Capitolo 1 – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Nel territorio comunale, che nei successivi articoli è da intendersi per brevità territorio dei Comuni di Almè e Villa D'Almè, in merito al sistema segnaletico, informativo e pubblicitario, si applicano le norme nazionali e sovra comunali integrate dalle norme del presente regolamento.
2. Sono sottoposti al presente regolamento comunale le affissioni, la segnaletica industriale e commerciale, qualsiasi mezzo pubblicitario o informativo in luogo pubblico o in vista dallo stesso quali le insegne, le sorgenti luminose, le tende esterne ai negozi, le targhe, gli arredi, i cartelli, i manifesti, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti e qualsiasi altro mezzo pubblicitario o informativo quali gli striscioni soprassuolo, locandine, stendardi o altro, all'interno del centro abitato.
3. Tutti i manufatti pubblicitari, informativi o segnaletici devono essere dotati di mezzo identificativo come prescritto dall'art. 55 del *D.P.R. 495/92* e riportato all'art. 20 del presente regolamento.
4. E' vietata l'esposizione di qualsiasi impianto pubblicitario di propaganda e informativo, fuorché le targhe a muro e le insegne di esercizio, sui prospetti e sui fianchi delle case prospicienti vie o piazze di particolare interesse architettonico - ambientale e di interesse viabilistico, nel rispetto del regolamento edilizio comunale; lo stesso dicasi su monumenti, muri, opere d'arte, chiese, palazzi e quanto altro di carattere storico, artistico o paesaggistico. Per quest'ultimi è possibile l'installazione di totem o pannelli a terra contenenti informazioni storiche e descrittive del bene stesso, da posizionarsi nelle sue immediate vicinanze ma in modo da non rovinarne la percezione.
5. Nel caso di nuove o urgenti installazioni nel territorio comunale di segnaletica stradale o impianti semaforici, o nel caso di riassetto della viabilità, gli uffici preposti sono autorizzati a rimuovere autonomamente tutti quegli impianti pubblicitari o di informazione che la vigilanza reputi di disturbo o non risultino a distanza regolamentare dal nuovo impianto.
6. Sugli arredi funzionali d'uso pubblico sono consentite, se autorizzati, sponsorizzazioni con scritte o logo nel numero e nelle dimensioni stabilite dall'Amministrazione Comunale, che nei successivi articoli è da intendersi per brevità le Amministrazioni dei Comuni di Almè e Villa D'Almè .
7. I manufatti, i cartelli, gli impianti o qualsiasi altro mezzo pubblicitario o informativo installato abusivamente o in violazione delle norme o in difetto di manutenzione verranno rimossi, previa diffida da parte dell'Amministrazione Comunale, con addebito delle spese a carico dell'interessato, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e la revoca delle autorizzazioni.
8. La deturpazione di manufatti con affissioni abusive verrà punita con sanzione amministrativa e addebito del costo di ripristino.
9. Sono esclusi dal presente regolamento gli impianti destinati alla Pubblica Amministrazione Comunale.
10. Nel caso di violazioni alle disposizioni delle presenti norme, si applicheranno le disposizioni in materia di sanzioni previste dal codice della strada.
11. Per tutto quanto non previsto, si rimanda alle norme vigenti ed in particolare al D.Lgs. 285/92, ed al relativo regolamento di esecuzione, nonché al regolamento comunale della tassa sulla pubblicità e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 2 – Definizione dei mezzi pubblicitari

1. Si definisce "insegna di esercizio", la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale, utilizzabili su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km; non può essere luminosa, né per luce propria né per luce indiretta.
3. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
4. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5. Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancanti di una superficie d'appoggio e comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
6. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
8. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda o informativo" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
9. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari".

Art. 3 – Caratteristiche dei mezzi pubblicitari

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, ad esclusione dei segni orizzontali reclamistici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste, deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare e la forma diversa da quella dei segnali stradali di prescrizione e pericolo. Non dovranno interferire con gli impianti semaforici o di illuminazione pubblica e devono consentire il transito pedonale anche nel rispetto delle norme per il superamento delle barriere architettoniche.

3. I cartelli e le insegne di esercizio, devono sempre avere sagoma e superficie contenute e/o proporzionali alle caratteristiche architettoniche dell'edificio e dei luoghi e non devono coprire o interferire con altri elementi architettonici di facciata, anche nei sottoportici.

4. E' consentito riportare su cartelli ed insegne di esercizio soltanto scritte alfanumeriche riguardanti il nome dell'attività, il genere commerciale, la gestione, il logo o il marchio, ed eventualmente anche spot o motti legati ai prodotti ed all'attività.

5. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti devono essere realizzati con materiali facilmente rimovibili e/o lavabili ma ben ancorati, nel momento di utilizzo, alla superficie stradale e garantire una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

6. I mezzi pubblicitari illuminati dovranno rispettare la L.R. n. 17 del 27/03/2000 "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso" ed il D.M. n. 37/2008.

Art. 4 - Zonizzazione

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, il territorio comunale è suddiviso in quattro zone, come da planimetrie allegate:

per il Comune di Villa D'Almè:

- a) ZONA 1 - Zone A e nuclei storici, così come individuati in planimetria;
- b) ZONA 2 - la parte del territorio periferica comprendente l'area contenuta tra la zona 1 ed il perimetro del centro abitato così come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- c) ZONA 3 - la parte del territorio comprendente l'area che va dal centro abitato fino al confine comunale;
- d) ZONA 4 - aree verdi destinate a parchi e relative fasce di rispetto, come identificate graficamente, zone agricole ed aree vincolate ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004;

per il Comune di Almè:

- a) ZONA 1 - Zone A e nuclei storici;
- b) ZONA 2 - la parte del territorio abitata;
- c) ZONA 3 - la parte del territorio abitata soggetta a vincolo ambientale D.Lgs. 42/2004;
- d) ZONA 4 - aree verdi destinate a parchi, fasce di rispetto, aree agricole ed aree a vincolo ambientale D.Lgs. 42/2004.

Art. 5 – Priorità e fasce di rispetto

1. In ordine alla posizione di collocamento degli impianti, ferma restando la garanzia assoluta riferita a semafori, apparecchiature illuminanti, di controllo elettronico ed altri rispondenti a requisiti di pubblica utilità, viene data precedenza a:

- a) SEGNALI STRADALI
 - 1) segnali di pericolo e segnali di prescrizione
 - 2) segnali di indicazione
- b) SEGNALI INFORMATIVI
 - 1) segnali di nome strada
 - 2) segnali turistici e di territorio
 - 3) segnali che forniscono informazioni utili per la guida

- 4) segnali che indicano servizi e impianti
- 5) segnali industria o delle attività
- c) MEZZI PUBBLICITARI
 - 1) pubbliche affissioni
 - 2) pubblicità fissa

In ogni caso e per particolari forme pubblicitarie, viene data preferenza a quella di carattere socio - culturale e di informazione pubblica.

Art. 6 – Distanze longitudinali

1. Le distanze longitudinali dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, si applicano facendo riferimento alla posizione dei segnali stradali e alla distanza tra cartello e cartello nel senso delle singole direttrici di marcia; i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non devono essere collocati, ad eccezione delle preinsegne e degli impianti pubblicitari di servizio, per cui si rimanda rispettivamente agli articoli 9 e 16 del presente regolamento, a distanza minore di :

Distanza minima di posa	
Dal limite esterno della carreggiata	3 m
Prima delle intersezioni	100 m
Dopo le intersezioni	50 m
Dagli imbocchi delle gallerie	100 m
Prima dei segnali stradali di pericolo o di prescrizione	100 m
Dopo dei segnali stradali di pericolo o di prescrizione	50 m
Dai segnali stradali di indicazione	50 m
Prima degli impianti semaforici	100 m
Dopo gli impianti semaforici	50 m
Da cartelli o altri mezzi pubblicitari	50 m

2. Tutti i cartelli pubblicitari dovranno avere forma rettangolare o quadrata, dimensione massima di mt. 2,00 x 1,50 e un'altezza minima da terra dal bordo inferiore pari a mt. 2,20; l'altezza massima, sostegno più mezzo pubblicitario, deve essere massimo di mt. 5.

Capitolo 2 – CARATTERISTICHE

Art. 7 - Divieti

1. Nell'intero territorio comunale sono vietati insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari quando sono:

- a) uniti a cartelli toponomastici e a cartelli stradali di qualsiasi tipo;
- b) collocati nelle piazze e sui marciapiedi, limitatamente alla collocazione sul marciapiede sono ammesse le preinsegne e i segnali turistici di territorio;
- c) integrati da sorgenti luminose abbaglianti;
- d) a vetrofania cieca se alterano il valore minimo consentito di R.A.I. (rapporto aero illuminante);
- e) sui tetti degli edifici, intendendo come tali anche le velette di coronamento, sulle facciate, sui serramenti e sui parapetti dei balconi. In tali contesti sono ammesse le sole insegne di esercizio nei limiti indicati nel presente regolamento e nel vigente regolamento edilizio;
- f) a luce intermittente, sia del tipo auto illuminante che a spot fatto salvo i casi previsti dalla normativa vigente;
- g) a messaggio variabile posti all'esterno dei fabbricati (consentiti all'interno delle vetrine), escluso quelli per servizi di pubblico interesse;
- h) a messaggio variabile se aventi un periodo di variabilità inferiore a dieci minuti e comunque installati in senso trasversale;
- i) quando impediscono coni di vista paesistico-ambientali;

j) quando vi è l'uso di apparecchi illuminanti abbaglianti;

2 . Nell'intero territorio dei Comuni di Almè e Villa D'Almè è vietata la distribuzione di volantini o altro materiale pubblicitario nelle aree pubbliche o aperte al pubblico mediante consegna a mano, o collocandoli sui veicoli in sosta; il divieto si applica solidalmente anche ai soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, responsabili dell'ordinazione, stampa, e distribuzione del suddetto materiale. Fanno eccezione al divieto i volantini, i materiali elettorali, distribuiti ai cittadini per propaganda elettorale e per comunicazioni effettuate dalla civica amministrazione, da enti pubblici o da aziende pubbliche, dalle associazioni riconosciute nell'ambito di manifestazioni regolarmente autorizzate.

Art. 8 - Insegne d'esercizio e targhe

1. Le insegne d'esercizio, di norma, devono essere alloggiate nel vano del serramento, qualora siano installate sulla facciata dell'edificio non possono superare la superficie di 3 mq. singolarmente e di 6 mq. globalmente per ciascuna facciata del fabbricato. Qualora la superficie di facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq., è possibile incrementare la superficie singola e/o globale delle insegne d'esercizio poste in aderenza nella misura del 5% della superficie di facciata eccedente 100 mq., fino al limite di 15 mq. per singola insegna (es. facciata di 120 mq. = 3mq. + il 5% di 20 mq., quindi 4 mq.), la sporgenza dell'insegna dal filo facciata non può superare i 20 cm e deve avere un'altezza minima di mt. 2,20 da terra.
2. Sulle facciate degli edifici che per almeno il 50% della superficie utile totale, hanno destinazione residenziale le insegne di esercizio possono avere al massimo le dimensioni sopraccitate al punto 1, per gli altri edifici e per le porzioni architettonicamente distinte dal resto del complesso immobiliare la superficie massima delle insegne di esercizio non può superare il 20% della superficie della facciata.
3. Distanza dalla carreggiata per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli: per strade con marciapiede l'insegna d'esercizio dovrà essere posizionata oltre il limite esterno del marciapiede stesso e comunque a distanza non inferiore di 2 mt. dalla carreggiata e senza ingombro di suolo pubblico; per strade senza marciapiede a distanza non inferiore di mt. 2 dalla carreggiata; tali limitazioni non si applicano per le insegne poste in aderenza alle facciate d'edifici.
4. Le insegne di esercizio poste a bandiera nelle pertinenze dell'attività, area privata (es. giardino, cortile, parcheggio privato) a cui si riferisce, non devono superare:
 - . la superficie di 2 mq. lungo le strade comunali
 - . la superficie di 4 mq. lungo le strade di interesse sovra comunale
 - . devono avere un'altezza massima di metri 6 (sostegno più mezzo pubblicitario)e devono rispettare le seguenti distanze:
 - a) mt. 10 da impianti pubblicitari perpendicolari e altri impianti pubblicitari analoghi comunque disposti rispetto alla carreggiata, da intersezioni stradali, da segnali stradali, da impianti semaforici;
 - b) metri 2 dal limite della carreggiata calcolati dal punto più esterno dell'insegna.Le insegne d'esercizio in aderenza al fabbricato poste a bandiera non possono superare la superficie massima di 2 mq. e la sporgenza dell'insegna dal filo facciata non può superare i 20 cm e comunque in ogni caso la sporgenza totale non può superare un metro e mezzo e in altezza i 3 m. e avere un'altezza minima da terra pari a 2,50 mt. dal bordo inferiore. L'insegna deve avere il bordo verticale esterno a distanza non inferiore a mt. 0,50 dal ciglio del marciapiede.
5. Qualora siano presenti più attività nello stesso edificio, ovvero nel caso di utilizzo delle pertinenze accessorie da parte di più attività, le insegne dovranno essere collocate in un unico impianto di insegne coordinate.
6. Le colonne pubblicitarie (totem) dovranno avere un'altezza massima di metri 6 (sostegno più mezzo pubblicitario) e larghezza massima di metri 1,5 e dovranno rispettare le distanze di cui al comma 4 lettere a e b.
7. Nei centri storici ci si deve riferire al Regolamento Edilizio ferme restando le seguenti prescrizioni:

- l'insegna d'esercizio dovrà tassativamente essere posizionata in aderenza ai fabbricati e i materiali e le tinte dovranno essere scelti in conformità ai caratteri storico-ambientali e architettonici degli edifici e dell'ambiente urbano circostante;

- l'insegna di esercizio, se possibile, deve essere disegnata, con colori a tempera, direttamente sulla facciata principale in deroga ai limiti di cui al punto 1 del presente articolo e sino ad un massimo di 4 mq.

Nei centri storici e comunque su tutti i fabbricati dal riconosciuto valore storico-testimoniale è vietato occultare elementi architettonici come inferriate, rostri, fregi, decori, portali ecc.

8 . Non é ammessa l'occupazione di suolo pubblico.

9 .Sono consentite le targhe a muro per attività professionali, commerciali e produttive secondo le seguenti caratteristiche:

- a) dovranno essere collocate solo a parete sull'edificio sede di attività ed in prossimità dell'ingresso;
- b) essere realizzate in ferro, ottone, rame, bronzo, compreso altri materiali quali vetro infrangibile, plexiglas;
- c) potranno essere illuminate indirettamente ma con livelli contenuti di illuminazione tali da permetterne la lettura nelle ore serali;
- d) dimensioni massime:
targhe plurime commerciali e/o professionali: cm 50x70;
targhe singole commerciali: cm 50x70;
targhe singole professionali: cm 25x40;
per tutte la sporgenza massima dalla parete di affissione è fissata in cm 5.

Art. 9 - Preinsegne

1. Per le preinsegne si dettano le seguenti prescrizioni:

Zona 1 e 4:

Sono vietate salvo se indicanti attività ubicate all'interno del territorio comunale;

Zona 2 e 3 ricadenti in centro abitato: di norma i segnali devono essere sempre raggruppati in un unico impianto con frecce di orientamento omogenee che possa contenere un massimo di n. 6 cartelli.

L'impianto dovrà essere collocato in modo tale da non intralciare la circolazione stradale ed i passaggi pedonali; non deve interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione.

Dimensione, colore, grafie e simboli conformi a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero lavori Pubblici n. 400 del 9 febbraio 1979 e s.m.i.;

2. Lungo le strade di interesse sovracomunale che attraversano il centro abitato, fermo restando che l'impianto sia collocato in modo da non intralciare la circolazione stradale ed i passaggi pedonali e non interferisca con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione, la collocazione dell'impianto delle preinsegne non dovrà essere a una distanza minore di:

Distanza minima di posa	
Prima delle intersezioni	25 m
Dopo le intersezioni	12.50 m
Dagli imbocchi delle gallerie	50 m
Prima dei segnali stradali di pericolo o di prescrizione	25 m
Dopo i segnali stradali di pericolo o di prescrizione	12.50 m
Dai segnali stradali di indicazione	12.50 m
Prima degli impianti semaforici	30 m
Dopo gli impianti semaforici	12.50 m
Da cartelli o altri mezzi pubblicitari	12.50 m

Art. 10 – Segnali turistici e di territorio

1. Per la descrizione dei segnali turistici e di territorio si rinvia al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di attuazione dello stesso (134 del “Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada” D.P.R. 495/1992).

2. I segnali che si riferiscono a:

- zone industriali e artigianali, stabilimenti (fabbricati, insieme di fabbricati, in cui si svolge un'attività industriale) e piccole attività industriali (officine e laboratori);
- zone commerciali o centri commerciali;
- alberghi e/o strutture ricettive affini (pensioni, ecc.);

detti segnali, individuati dall'Amministrazione come cartelli aventi un prevalente interesse pubblico rispetto a quello privato di pubblicità, possono essere installati a giudizio dell'Ente proprietario della strada qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto, fermo restando che non interferisca con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione.

ART. 11 - Striscioni e pubblicità provvisoria lungo o in vista dalle strade

1. Gli striscioni sono consentiti unicamente per la pubblicità di manifestazioni e spettacoli da tenersi nel territorio comunale o promosse da altri enti pubblici in altri comuni.

Lungo le strade è consentita la collocazione degli striscioni ad un'altezza minima di passaggio utile da terra di m 5,10, se trasversali alla strada.

L'Amministrazione Comunale potrà valutare richieste diverse da quelle sopra elencate.

2. E' consentita l'installazione di locandine per la sola reclamizzazione di manifestazioni da tenersi nel territorio comunale o promosse da altri enti pubblici in altri comuni, lungo le pubbliche vie purché queste non siano di intralcio alla visuale e alla circolazione stradale, non siano collocate su alberi e su edifici di particolare importanza storico architettonica.

3. Nel caso i mezzi pubblicitari di cui sopra, siano visibili o collocati su una strada di proprietà di un altro Ente (Provincia, Comune) è necessario allegare copia del relativo nulla osta.

4. L'esposizione di striscioni e locandine è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltreché alle due settimane precedenti ed alle quarantotto ore successive allo stesso.

5. Sono esclusi dall'obbligo della domanda, e della relativa autorizzazione gli avvisi ,aventi dimensioni pari a 30 x 22 cm., indicanti la vendita/locazione di immobili, a condizione che:

- sia presentata una dichiarazione sostitutiva contenente i dati del soggetto interessato e il luogo ove vengono affissi;
- che siano affissi sugli immobili oggetto della pubblicità;
- non rechino altro tipo di pubblicità (loghi, marchi etc.) e che la loro collocazione abbia durata non superiore a mesi sei.

6. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle ventiquattro ore precedenti e successive.

7. La pubblicità effettuata nei cantieri edili e che è rimossa al cessare delle opere e comunque entro il termine di validità della concessione edilizia, deve riferirsi ad attività che intervengono a qualsiasi titolo nell'intervento edilizio in corso di realizzazione; tale pubblicità deve essere effettuata con cartelli non luminosi, che possono essere fissati su ponteggi, sulle facciate o nell'area di pertinenza del cantiere.

8. Per i mezzi pubblicitari di cui sopra le distanze da osservare sono quelle indicate dall'art. 51 comma 9 e 10 del Regolamento del Codice della Strada.

ART. 12 – Pubblicità sui veicoli

1. Per la pubblicità sui veicoli si rimanda al contenuto dell'art. 57 del Regolamento del Codice della Strada.
2. E' sempre vietata la sosta dei veicoli ad uso speciale, (art.203 c. 2 lettera q del regolamento del C.d.S) che recano messaggi pubblicitari.

ART. 13- Tende parasole per attività commerciali

1. Nell'intero territorio comunale sono vietate le tende parasole se:
 - a) oscuranti impianti segnaletici stradali.
2. Le tende dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio e potranno essere collocate in deroga alle distanze minime previste dal presente regolamento nel caso in cui non riportino alcun tipo di messaggio pubblicitario o riportino soltanto l'insegna di esercizio e siano disposte parallelamente all'asse della carreggiata.

ART. 14- Mezzi pubblicitari per distributori di carburante

1. E' consentita l'installazione di una sola insegna su palo ricadente su suolo privato o pubblico (in tale caso l'altezza minima da terra dovrà essere di m 5,10 se aggettante direttamente sulla via veicolare e di m 2,20 se aggettante su marciapiede).
2. Tutte le altre forme pubblicitarie devono essere collocate in area privata.

ART. 15 – Pubblicità fonica

1. Sono ammesse forme di pubblicità fonica, purché non superino i limiti massimi di esposizione al rumore, negli orari dalle 9.00-12.30 e dalle 16.30-20.00.

ART. 16 – Impianti pubblicitari di servizio

1. Lungo le strade e in prossimità delle stesse la posa in opera degli impianti pubblicitari di servizio come da definizione dell'art. 2 punto 7 del presente regolamento, aventi una superficie inferiore a 3 mq., sarà regolamentata con apposito atto dall'Ente proprietario della strada.
2. Nelle aree verdi (parchi, aiuole, aree all'interno dei rondò, spartitraffico), sono consentiti cartelli contenenti sponsorizzazioni con scritte o logo della ditta che cura la manutenzione del verde, previa autorizzazione dell'Ente proprietario della strada. Per le aree di competenza del Comune, dopo aver ottenuto l'assenso per la gestione, da parte del Comune interessato, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'installazione degli impianti saranno adottate le seguenti prescrizioni:
 - a) la dimensione del cartello non potrà superare 0,50 mq e il materiale dei supporti e delle plance dovrà essere cedevole agli urti;
 - b) la forma del cartello dovrà essere rettangolare monofacciale e con dimensioni di ml. 1 x 0,50 all'interno delle aree a verde pubblico; all'interno delle aiuole/spartitraffico le dimensioni saranno di cm. 60 x 30;
 - c) i cartelli dovranno essere posizionati all'interno della rotatoria a non meno di 2 mt. di distanza dal cordolo di contenimento dell'area a verde e in senso parallelo al cordolo stesso e all'interno dell'aiuole a non meno di 0,30 cm dal ciglio della cornella di contenimento;

- d) i cartelli dovranno essere posizionati di fronte ad ogni immissione in rotatoria;
- e) i colori dovranno essere come quelli definiti dal codice della strada per i cartelli pubblicitari e comunque non dovranno avere colori, forma e dimensioni simili a cartelli stradali;
- f) sul cartello non dovranno essere inserite frecce, fotografie, figure, indicazioni stradali o altre frasi (a 500 mt. dopo l'incrocio ecc.);
- g) il cartello dovrà contenere solamente: sull'angolo in alto a sinistra lo stemma dell'Ente concessionario e la scritta: "aiuola mantenuta da", con nome e simbolo della ditta o delle ditte che hanno in gestione la manutenzione dell'area a verde.

Capitolo 3 – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

ART. 17 - Domanda di autorizzazione

1. La collocazione di insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, all'interno del centro abitato, è subordinata al rilascio di autorizzazione pubblicitaria da parte del servizio di Polizia Locale, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale, provinciale o comunale. Il rilascio dell'autorizzazione, ha luogo in base a domanda da presentare su apposito modello approvato e allegato al presente regolamento.
2. La domanda deve essere redatta su apposito modello fornito dal Servizio di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè e compilata in ogni sua parte integrandola con gli allegati dell'art. 18 . Eventuali documentazioni integrative, se richieste, vanno prodotte entro il termine massimo di 30 giorni pena la decadenza della domanda.
3. L'autorizzazione non è necessaria per le pubblicità da collocare all'interno delle vetrine o delle porte d'ingresso o per i cartelli con dicitura vendesi o affittasi formato "30 x 22" collocati sull' edificio interessato.
4. l'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di 3 anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al punto 1. L'autorizzazione è nominativa. Può essere volturata ai successori aventi causa su esplicita istanza degli interessati (se non sono apportate modifiche nel messaggio pubblicitario).
5. Nei casi di variazione o sostituzione dei mezzi pubblicitari, si applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo e quelle previste al successivo art. 18.
6. Sono fatti salvi i diritti di terzi, da far valere nelle sedi previste.

ART. 18 - Allegati alla domanda di autorizzazione

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la seguente specifica documentazione:
 - a) N. 01 prospetto dell'edificio in scala 1:200 con inserito il mezzo pubblicitario a colori con indicate le dimensioni del prospetto dell'edificio e della stessa insegna, n. 02 fotografie a colori formato 13 cm. x 18 cm. della facciata dell'edificio interessato all'installazione e n. 02 fotografie stesso formato con inserito il mezzo pubblicitario indicando le sporgenze e l'altezza dal suolo, distanze dal limite della carreggiata (solo per insegne d'esercizio);
 - b) n. 02 planimetrie quotate, in scala 1:200, con inserito il mezzo pubblicitario indicando le distanze dello stesso da incroci stradali, cartelli di segnaletica stradale, dal limite della carreggiata e da altri cartelli pubblicitari eventualmente presenti (solo per gli altri mezzi pubblicitari);
 - c) autodichiarazione che l'impianto è conforme alle caratteristiche previste dal C.d.S. e solo per impianti luminosi o illuminati che l'impianto è conforme alla Legge Regionale n. 17 del 27/03/2000 e successive modifiche ed integrazioni "misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso;

- d) n. 1 dichiarazione di conformità impianto luminoso ai sensi del D.M. n.37/2008 e successive modifiche ed integrazioni (solo per richiesta impianti luminosi o illuminati);
- e) n. 1 copia del nulla osta dell'Ente proprietario della strada;
- f) autorizzazione/parere, di cui al D.Lgs. 42/2004 se l'insegna, cartello e/o mezzo pubblicitario è collocato su edificio/area soggetta a vincoli specifici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e sue modifiche ed integrazioni.

ART. 19 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) Installare il mezzo pubblicitario entro 90 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione pena la decadenza della stessa;
- b) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- d) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite al momento dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- e) procedere alla rimozione entro 30 giorni, nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
- f) procedere entro 30 giorni alla rimozione del mezzo pubblicitario autorizzato nel caso di cessazione dell'attività.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

ART. 20 - Targhetta di identificazione

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

2. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

3. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

ART. 21 – Aree sottoposte a vincolo ambientale

1. Nell'aree soggette a vincolo ambientale di cui al D.Lgs 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione dei cartelli e mezzi pubblicitari, ad eccezione di quelli indicati negli artt. 11 e 16 del presente Regolamento, è subordinata all'ottenimento del parere previsto dalla normativa di riferimento


ART. 22 - Norme transitorie e rimozioni

1. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento e non più rispondenti alle nuove disposizioni, devono essere adeguati entro il termine di decorrenza del rinnovo delle relative autorizzazioni. In caso di mancato adeguamento il rinnovo non viene accordato ed il cartello od il mezzo pubblicitario deve essere rimosso, senza alcun indennizzo. ¹
2. Le insegne d'esercizio dovranno adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento all'atto del cambio di attività delle stesse o in fase di sostituzione delle stesse.
3. In caso di accertata irregolarità, difformità o mancata rispondenza alle norme vigenti, l'Ente proprietario della strada provvede ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.
4. Il presente regolamento sostituisce eventuali norme vigenti in materia, ad eccezione della normativa edilizia - urbanistica vigente nei rispettivi Comuni, che è cogente ad ogni disposizione qui contenuta.

¹ comma modificato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 14 del 28/11/2011

Beni culturali del paesaggio

(D.Lgs 42/2004 - LR 8/1991)



-  bellezze naturali (L. 1497/1939)
-  corsi d'acqua (L. 431/1985)
-  Parco dei Colli di Bergamo (LR 8/1991)
-  centri storici e nuclei di antica formazione (art. 16.5 LR 8/1991)
-  zone IC di iniziativa comunale orientate (art. 14 LR 8/1991)
-  area di interesse archeologico paleontologico (art. 16.4 LR 8/1991)
-  aree e beni di acquisizione pubblica (art. 6.4 LR 8/1991)
-  zona di ristrutturazione urbanistica / attività estrattiva (art. 22 LR 8/1991)
-  ① Bene culturale (D.Lgs. 42/2004): Castello di San Michele
-  ② Bene culturale (D.Lgs. 42/2004): Villa Odoni Mismetti

